

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 Rev. 02 Bacheca PPA

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili)

Titolo	Funzionamento della Bacheca PPA
Riferimenti normativi	Articolo 13, commi 13.2, 13.4, 13.5 e 13.6, Articolo 25, Articolo 26, commi 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.6 e 26.8, Articolo 27, comma 27.1, lettera b), Articolo 28, commi 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6 e 28.7, Articolo 29, commi 29.2, 29.3, lettera b), e 29.4, Articolo 30, comma 30.1, lettera b), e 30.4, Articolo 35, comma 35.2, Articolo 36, commi 36.2, 36.4 e 36.5, Articolo 38, commi 38.1 e 38.5 e Articolo 39, comma 39.1, del Regolamento della Bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili

Pubblicata in data 28 ottobre 2022

Sommario

1. PREMESSA	3
2. COMPARTO ANNUNCI	7
2.1. Giorni e orari di funzionamento	7
2.2. Presentazione degli annunci di vendita	7
2.3. Presentazione degli annunci di acquisto	9
2.4. Verifiche di validità degli annunci.....	10
2.5. Visualizzazione degli annunci	10
2.6. Modifica e cancellazione degli annunci.....	10
2.7. Manifestazione di interesse per un annuncio di vendita.....	11
2.8. Manifestazione di interesse per un annuncio di acquisto.....	12
2.9. Modifica e cancellazione delle manifestazioni di interesse.....	12
2.10. Conferma o rifiuto di una manifestazione di interesse.....	13
2.11. Scadenza annunci.....	13
2.12. Condizioni di emergenza.....	13
3. COMPARTO REGISTRAZIONE CONTRATTI	14
3.1. Giorni e orari di funzionamento	14
3.2. RegISTRAZIONI DEI CONTRATTI.....	14
3.3. Verifiche di validità delle registrazioni dei contratti.....	15
3.4. Modifica e cancellazione delle registrazioni di contratti.....	16
3.5. Condizioni di emergenza.....	16
4. COMPARTO ENERGY <i>RELEASE</i>	16
4.1. Giorni e orari di funzionamento	16
4.2. Presentazione delle offerte di acquisto	17
4.3. Controlli di validità delle offerte di acquisto	17
4.4. Garanzie	18
4.5. Determinazione e comunicazione degli esiti della sessione.....	19
4.6. Condizioni di emergenza.....	21

1. PREMESSA

L'articolo 13, commi 13.2, 13.4, 13.5 e 13.6, del Regolamento della Bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (nel seguito: Regolamento) prevedono che, qualora si verificano le condizioni di emergenza disciplinate nel medesimo articolo 13, il GME comunica agli operatori l'insorgere della condizione di emergenza, secondo le modalità definite nelle DTF.

L'articolo 25, comma 25.1, del Regolamento prevede che i giorni e gli orari di funzionamento di ciascun comparto della BACHECA PPA sono definiti nelle DTF.

L'articolo 26, comma 26.1, del Regolamento prevede che gli annunci di vendita devono riportare gli elementi minimi nello stesso indicati e devono essere presentati dagli operatori secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF. Relativamente a detti elementi minimi dell'annuncio, il medesimo articolo dispone che la:

- durata del contratto oggetto dell'annuncio, ivi indicata dall'operatore, non debba inferiore alla durata minima indicata nelle DTF;
- potenza complessiva dell'impianto ovvero degli impianti associata all'annuncio (espressa in MW), non debba essere inferiore alla potenza minima indicata nelle DTF.

L'articolo 26, comma 26.2, del Regolamento, prevede che gli annunci di acquisto devono riportare gli elementi minimi nello stesso indicati e devono essere presentati dagli operatori secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF. Relativamente a detti elementi minimi dell'annuncio, il medesimo articolo dispone che la durata del contratto oggetto dell'annuncio, ivi indicata dall'operatore, non debba essere inferiore alla durata minima indicata nelle DTF.

L'articolo 26, comma 26.3, del Regolamento, prevede che gli operatori possono fornire, per ciascun annuncio, oltre alle informazioni minime previste, informazioni aggiuntive, previste nelle DTF, secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti.

L'articolo 26, comma 26.4, del Regolamento, prevede che nell'ambito della BACHECA PPA, gli annunci di vendita e di acquisto sono visualizzabili da parte degli operatori mediante selezione, secondo le modalità previste nelle DTF, di uno o più elementi minimi costituenti il contenuto dell'annuncio.

L'articolo 26, comma 26.6, del Regolamento, prevede che gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione dei propri annunci secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF. La

Bacheca PPA, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF, rende nota la modifica o la cancellazione dell'annuncio all'operatore che abbia effettuato una manifestazione di interesse per tale annuncio e tale manifestazione di interesse non sia stata ancora accettata o rifiutata.

L'articolo 26, comma 26.8, del Regolamento, prevede che il GME procede, secondo le modalità ed i termini previsti nelle DTF, alla cancellazione degli annunci degli operatori che risultino sospesi o esclusi dalla BACHECA PPA.

L'articolo 27, comma 27.1, lettera b), del Regolamento, prevede che a seguito della presentazione degli annunci, il GME effettua i controlli di validità verificando, tra l'altro, che l'annuncio è stato presentato secondo le modalità e i termini indicati nelle DTF.

L'articolo 28, comma 28.2, del Regolamento, prevede che ciascun operatore, qualora non sospeso dalla BACHECA PPA, può visualizzare tutti gli annunci e manifestare interesse per gli stessi, fatta eccezione per gli annunci dallo stesso pubblicati, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF. Nella manifestazione di interesse per un annuncio di vendita, l'operatore può fornire, per le valutazioni del proponente l'annuncio, gli elementi informativi indicati nelle DTF.

L'articolo 28, comma 28.3, del Regolamento, prevede che gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle proprie manifestazioni di interesse, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF. La Bacheca PPA, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF, rende nota la modifica o la cancellazione della manifestazione di interesse all'operatore proponente l'annuncio con riferimento al quale la manifestazione di interesse è stata modificata ovvero cancellata.

L'articolo 28, comma 28.4, del Regolamento, prevede che a seguito di una manifestazione d'interesse rispetto ad un annuncio, la BACHECA PPA rende noto all'operatore proponente l'annuncio, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF, i dati relativi all'operatore che ha manifestato interesse per un annuncio, nonché gli ulteriori elementi informativi eventualmente forniti ai sensi dell'Articolo 28, comma 28.2 del medesimo Regolamento.

L'articolo 28, comma 28.5, del Regolamento, prevede che qualora l'operatore proponente un dato annuncio accetti di entrare in contatto con il soggetto che ha manifestato interesse, la BACHECA PPA invia a quest'ultimo, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF, i dati relativi all'operatore proponente.

L'articolo 28, comma 28.6, del Regolamento, prevede che qualora l'operatore proponente un dato annuncio rifiuti di entrare in contatto con il soggetto che ha manifestato interesse, la BACHECA PPA invia a quest'ultimo apposita comunicazione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF, contenente la notifica di tale rifiuto, mantenendo, in tal caso, l'anonimato dell'operatore proponente che ha opposto il rifiuto.

L'articolo 28, comma 28.7, del Regolamento, prevede che qualora l'operatore proponente, alla data di scadenza dell'annuncio, non effettui alcuna azione di accettazione o rifiuto in esito alla manifestazione di interesse ricevuta, la piattaforma invia all'operatore proponente e al soggetto che ha manifestato interesse, secondo le modalità ed i termini indicati nelle DTF, apposita comunicazione con indicazione del codice di identificazione dell'annuncio e di avvenuta scadenza dello stesso.

L'articolo 29, comma 29.2, del Regolamento, prevede che l'operatore venditore effettua la registrazione sulla Bacheca PPA di un contratto di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, indicando, a pena di inammissibilità, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, le informazioni minime indicate nel medesimo articolo. Relativamente a detti informazioni minime, il medesimo articolo dispone che:

- la durata del contratto non debba essere inferiore alla durata minima indicata nelle DTF;
- potenza complessiva dell'impianto ovvero degli impianti associata al contratto (espressa in MW), non debba essere inferiore alla potenza minima indicata nelle DTF.

L'articolo 29, comma 29.3, lettera b), del Regolamento prevede che gli operatori venditori possono indicare informazioni aggiuntive relative al contratto oggetto di registrazione indicate nelle DTF, secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti.

L'articolo 29, comma 29.4, del Regolamento prevede che le registrazioni dei contratti inserite dall'operatore venditore, possono essere dallo stesso modificate ovvero cancellate, secondo le modalità indicate nelle DTF.

L'articolo 30, comma 30.1, lettera b), del Regolamento prevede che a seguito della registrazione di un contratto, il GME effettua i controlli di validità verificando, tra l'altro, che la registrazione è stata presentata secondo le modalità indicate nelle DTF.

L'articolo 30, comma 30.4, del Regolamento prevede che il GME conferma agli operatori venditori l'acquisizione presso la BACHECA PPA dei dati e delle informazioni del contratto oggetto di registrazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.

L'articolo 35, comma 35.2, del Regolamento prevede che nel corso della seduta, gli utenti abilitati presentano una sola offerta di acquisto per ciascun profilo dei clienti per i quali sono abilitati, secondo le modalità definite nelle DTF.

L'articolo 36, comma 36.2, del Regolamento prevede che ai fini della partecipazione alle procedure di assegnazione di energia elettrica, gli utenti abilitati al Comparto *Energy Release* presentano al GME garanzie finanziarie di cui all'articolo 4, comma 4.1, del Decreto 341, secondo le modalità ed entro le tempistiche indicate nelle DTF, nella forma deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere, di importo indicato nelle DTF.

L'articolo 36, comma 36.4, del Regolamento prevede che il GME restituisce le garanzie prestate dagli utenti abilitati al Comparto *Energy Release*, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF a seguito di comunicazione da parte del GSE di avvenuta stipula con l'utente assegnatario del contratto ovvero dei contratti di cui all'articolo 5 del Decreto n. 341 relativi a ciascun profilo per il quale tale utente è stato abilitato a presentare offerte.

L'articolo 36, comma 36.5, del Regolamento prevede che il GME procede nei confronti dell'operatore alla restituzione delle garanzie prestate secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, qualora l'operatore non presenti nessuna offerta di acquisto di cui all'Articolo 35 del Regolamento, ovvero nei casi in cui le offerte di acquisto presentate dall'operatore siano state respinte ai sensi dell'Articolo 37, comma 37.2 del Regolamento.

L'articolo 38, comma 38.1, del Regolamento prevede che il GME determina gli esiti della procedura di assegnazione dell'energia elettrica in conformità con i criteri di cui all'articolo 4 del Decreto n. 341, secondo quanto specificato nel medesimo Articolo 38 e nelle DTF.

L'articolo 38, comma 38.5, del Regolamento prevede che il GME, qualora, all'esito alla determinazione degli esiti, residui un quantitativo di energia elettrica non assegnato, definisce d'intesa con il GSE le modalità e le tempistiche di svolgimento della nuova procedura per l'allocazione dei volumi residui disciplinandole nell'ambito delle DTF.

L'articolo 39, comma 39.1, del Regolamento prevede che, al termine di ciascuna sessione del Comparto *Energy Release*, il GME, secondo quanto stabilito nelle DTF, comunica a ciascun operatore la quantità di energia elettrica richiesta in acquisto che è stata accettata in corrispondenza di ciascuna offerta.

2. COMPARTO ANNUNCI

2.1. Giorni e orari di funzionamento

Il Comparto Annuncio è operativo in modo continuo durante tutti i giorni dell'anno.

Il GME comunica agli operatori eventuali indisponibilità della Bachecca PPA, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma, ovvero, qualora anche tale pubblicazione non sia possibile, sul sito internet del GME o, eventualmente, tramite posta elettronica inviando una mail all'indirizzo associato agli utenti dell'operatore e/o al referente per le comunicazioni.

2.2. Presentazione degli annunci di vendita

Per presentare annunci di vendita, l'utente deve accedere, tramite la Home page della piattaforma, alla sezione ANNUNCI della Bachecca PPA, selezionare il tasto "+" presente sulla schermata "Annunci" e scegliere, dal menu "Tipo", VENDITA.

A seguito di tale operazione, la piattaforma mostra una web-form nella quale l'utente deve riportare tutte le informazioni minime obbligatorie previste dal Regolamento e contrassegnate sulla piattaforma da un asterisco.

La durata del contratto da inserire obbligatoriamente tra le informazioni minime dell'annuncio non potrà essere inferiore a 5 anni. A tal fine, l'utente dovrà indicare la data di inizio e la data di fine del contratto e il sistema informatico della piattaforma evidenzierà, in automatico, la correttezza del requisito di durata minima del contratto che si intende proporre in vendita.

La potenza complessiva dell'impianto ovvero degli impianti¹ associata all'annuncio di vendita (espressa in MW) - da inserire obbligatoriamente tra le informazioni minime dell'annuncio - non potrà essere inferiore a 1 MW.

Oltre alle informazioni minime previste dal Regolamento, l'utente può facoltativamente inserire, nell'ambito della medesima web-form, le seguenti informazioni aggiuntive:

- **Prezzo**, con possibilità di indicare se trattasi di:
 - o prezzo costante;
 - o prezzo variabile con possibilità, in tal caso, di specificazione dell'indicizzazione;
 - o prezzo inclusivo o meno del valore delle GO (garanzie di origine) associate.È disponibile inoltre un campo "altro" qualora l'utente voglia fornire ulteriori dettagli in relazione al prezzo indicato.
- **Dimensione (potenza) nominale dell'impianto o degli impianti** (nel caso di aggregazioni) con possibilità di specificare ulteriori informazioni
- **Ubicazione geografica dell'impianto o degli impianti** (nel caso di aggregazioni). L'utente dovrà indicare la Regione e la Provincia in cui è ubicato l'impianto (gli impianti) sul territorio nazionale
- **Stato autorizzativo** dell'impianto/ impianti (nel caso di aggregazioni). Qualora l'utente tra le informazioni minime obbligatorie abbia indicato che l'impianto non è ancora in esercizio, fornendo la data prevista di entrata in esercizio, lo stesso può facoltativamente indicare lo stato autorizzativo nel quale si trova l'impianto, ovvero:
 - o Parere VIA
 - o Autorizzazione Unica
- **Altre informazioni relative all'impianto**: l'utente può facoltativamente inserire ulteriori informazioni volte a specificare le caratteristiche dell'impianto che ritiene utili per i potenziali acquirenti.
- **Altre informazioni relative all'offerta**: l'utente può facoltativamente inserire ulteriori informazioni volte a specificare le caratteristiche dell'offerta, quali, a titolo esemplificativo, garanzie richieste all'acquirente, condizioni di pagamento o altro.

¹ In tal caso, la potenza complessiva deve essere uguale alla somma delle potenze degli impianti associati ad un annuncio, ovvero minore qualora solo una quota parte della potenza dell'impianto o degli impianti sia associata all'annuncio.

2.3. Presentazione degli annunci di acquisto

Per presentare annunci di acquisto, l'utente deve accedere, tramite la Home page della piattaforma, alla sezione ANNUNCI della Bacheca PPA, selezionare il tasto "+" presente sulla schermata "Annunci" e scegliere, dal menu "Tipo", ACQUISTO.

A seguito di tale operazione, la piattaforma mostra una web-form nella quale l'utente deve riportare tutte le informazioni minime obbligatorie previste dal Regolamento e contrassegnate sulla piattaforma da un asterisco.

La durata del contratto da inserire obbligatoriamente tra le informazioni minime dell'annuncio non potrà essere inferiore a 5 anni. A tal fine, l'utente dovrà indicare la data di inizio e la data di fine del contratto e il sistema informatico della piattaforma evidenzierà, in automatico, la correttezza del requisito di durata minima del contratto che si intende ricercare in acquisto.

Oltre alle informazioni minime previste dal Regolamento, l'utente può facoltativamente inserire, nell'ambito della medesima web-form, le seguenti informazioni aggiuntive:

- **Potenza:** potenza associata al contratto.
 - **Ruolo operativo:** l'utente può facoltativamente indicare se l'annuncio è inserito in qualità di cliente finale, trader o *utility*.
 - **L'avvenuta stipula in precedenza di contratti aventi la medesima tipologia;**
 - **La sussistenza di un portafoglio clienti**, con possibilità di indicare, in caso affermativo, la relativa dimensione, espressa come moltiplicatore del volume di energia sotteso all'offerta;
 - **Prezzo**, con possibilità di indicare se si è alla ricerca di un'offerta con:
 - prezzo costante;
 - prezzo variabile con possibilità, in tal caso, di specificazione dell'indicizzazione;
 - prezzo inclusivo o meno del valore delle GO (garanzie di origine) associate.
- È disponibile inoltre un campo "altro" qualora l'utente voglia fornire ulteriori dettagli in relazione al prezzo ricercato.
- **Altre informazioni relative all'offerta:** l'utente può facoltativamente inserire ulteriori informazioni volte a specificare le caratteristiche dell'offerta.

2.4. Verifiche di validità degli annunci

Il sistema informatico della Bacheca PPA esegue il controllo di validità degli annunci durante la fase stessa di compilazione della relativa web-form di presentazione da parte del proponente, verificando che vengano inserite tutte le informazioni minime obbligatorie previste per la presentazione di un annuncio, secondo quanto stabilito nel Regolamento. Qualora tali controlli siano positivamente verificati, il sistema consente la pubblicazione dell'annuncio sulla Bacheca PPA.

2.5. Visualizzazione degli annunci

Gli annunci di vendita e di acquisto pubblicati da un utente sulla Bacheca PPA sono visualizzabili nell'ambito della sezione ANNUNCI.

Nella sezione degli annunci, ciascun utente, oltre agli annunci dallo stesso pubblicati, può visualizzare tutti gli annunci di vendita e di acquisto presenti sulla Bacheca PPA. Per una più rapida visualizzazione, l'utente può selezionare gli annunci sulla base di uno o più elementi informativi di proprio interesse costituenti l'annuncio. Gli annunci saranno visualizzati da ciascun utente con colori diversi a seconda che tali annunci siano riferiti all'operatore per il quale lo stesso risulta essere utente ovvero ad altri operatori.

Resta inteso che le modalità di visualizzazione sono le medesime per tutti gli utenti riconducibili al medesimo operatore.

2.6. Modifica e cancellazione degli annunci

L'utente per modificare o cancellare un annuncio dallo stesso pubblicato sulla Bacheca PPA, deve accedere, tramite la Home page della piattaforma, alla sezione ANNUNCI della Bacheca PPA, e, in corrispondenza dell'annuncio di interesse, selezionare "modifica".

A seguito di tale operazione, la piattaforma mostra una web-form attraverso la quale l'utente può procedere alla modifica ovvero alla cancellazione dell'annuncio.

Nel caso di modifica dell'annuncio, l'Utente, effettuate le modifiche, dovrà selezionare MODIFICA; nel caso di cancellazione dovrà selezionare direttamente RITIRA.

Nel caso in cui un operatore venga sospeso o escluso dalla Bacheca PPA gli annunci da questo inseriti vengono automaticamente cancellati dalla bacheca.

A seguito di modifica o di cancellazione di un annuncio, le manifestazioni di interesse eventualmente presenti per tale annuncio, che non siano state confermate/rifiutate prima di detta modifica o cancellazione, vengono cancellate. Della modifica ovvero della cancellazione, nonché della conseguente cancellazione delle manifestazioni di interesse, il sistema informatico della Bachecca PPA dà evidenza agli operatori che abbiano manifestato interesse per l'annuncio modificato ovvero cancellato, inviando un messaggio e-mail all'indirizzo associato agli utenti di tali operatori.

2.7. Manifestazione di interesse per un annuncio di vendita

L'utente di un operatore per manifestare interesse per un annuncio di vendita pubblicato sulla Bachecca PPA da un altro operatore, deve accedere, tramite la Home page della piattaforma, alla sezione ANNUNCI della Bachecca PPA, e, in corrispondenza dell'annuncio di vendita di interesse, selezionare "manifesta interesse".

A seguito di tale operazione, la piattaforma mostra una web-form attraverso la quale l'utente può procedere alla manifestazione di interesse, selezionando "Manifesta interesse".

Nella manifestazione di interesse l'utente può facoltativamente indicare le seguenti informazioni, compilando i corrispondenti campi della web-form per la manifestazione di interesse:

- **Ruolo operativo:** l'utente può facoltativamente indicare se la manifestazione di interesse è inserita in qualità di cliente finale, trader o *utility*.
- **L'avvenuta stipula in precedenza di contratti aventi la medesima tipologia** per la quale si manifesta interesse;
- **La sussistenza di un portafoglio clienti**, con possibilità di indicare, in caso affermativo, la relativa dimensione, espressa come moltiplicatore del volume di energia sotteso all'offerta per la quale si manifesta interesse.

A seguito della manifestazione di interesse per un annuncio di vendita, il sistema informatico della Bachecca PPA informa dell'avvenuta manifestazione di interesse l'operatore proponente l'annuncio, inviando a quest'ultimo un messaggio e-mail agli indirizzi associati ai propri utenti. Il sistema informatico renderà noto all'operatore proponente l'annuncio i dati identificativi dell'operatore che ha manifestato interesse, nonché le ulteriori eventuali informazioni da questi indicate nella propria manifestazione di interesse.

2.8. Manifestazione di interesse per un annuncio di acquisto

L'utente di un operatore per manifestare interesse per un annuncio di acquisto pubblicato sulla Bachecca PPA da un altro operatore, deve accedere, tramite la Home page della piattaforma, alla sezione ANNUNCI della Bachecca PPA, e, in corrispondenza dell'annuncio di acquisto di interesse, selezionare "manifesta interesse".

A seguito di tale operazione, la piattaforma mostra una web-form attraverso la quale l'utente può procedere alla manifestazione di interesse, selezionando "Manifesta interesse".

A seguito della manifestazione di interesse per un annuncio di acquisto, il sistema informatico della Bachecca PPA informa dell'avvenuta manifestazione di interesse l'operatore proponente l'annuncio, inviando a quest'ultimo un messaggio e-mail agli indirizzi associati ai propri utenti. Il sistema informatico renderà noto all'operatore proponente l'annuncio i dati identificativi dell'operatore che ha manifestato interesse.

2.9. Modifica e cancellazione delle manifestazioni di interesse

La modifica o la cancellazione di una manifestazione di interesse non confermata può essere effettuata dall'operatore che l'ha presentata ovvero direttamente dal sistema informatico, qualora l'operatore che ha manifestato interesse venga sospeso ovvero escluso dalla Bachecca PPA.

L'utente per modificare o cancellare una manifestazione di interesse dallo stesso presentata sulla Bachecca PPA, deve accedere, tramite la Home page della piattaforma, alla sezione ANNUNCI della Bachecca PPA, e, in corrispondenza dell'annuncio di interesse, selezionare "dettagli".

A seguito di tale operazione, la piattaforma mostra una web-form attraverso la quale l'utente può procedere alla modifica ovvero alla cancellazione della manifestazione di interesse. Nel caso di modifica della manifestazione di interesse, l'utente, effettuate le modifiche, dovrà selezionare MODIFICA; nel caso di cancellazione dovrà selezionare direttamente RITIRA.

Nel caso in cui un operatore venga sospeso o escluso dalla Bachecca PPA le manifestazioni di interesse da questi presentate sulla Bachecca per annunci pubblicati da altri operatori che non siano state oggetto di conferma da parte dei relativi proponenti vengono automaticamente cancellate.

A seguito di modifica o di cancellazione di una manifestazione di interesse, il sistema informatico della Bacheca PPA dà relativa evidenza di tale circostanza all'operatore proponente l'annuncio, inviando a quest'ultimo un messaggio e-mail agli indirizzi associati ai propri utenti.

2.10. Conferma o rifiuto di una manifestazione di interesse

Qualora un operatore proponente un annuncio riceva una manifestazione d'interesse, lo stesso entro il termine di scadenza dell'annuncio può confermare ovvero rifiutare la manifestazione d'interesse ricevuta.

Nel caso in cui l'operatore proponente accetti di entrare in contatto con il soggetto che ha manifestato interesse e confermi, quindi, tale manifestazione di interesse, il sistema informatico della Bacheca PPA informa dell'avvenuta conferma l'operatore che ha manifestato interesse, inviando a quest'ultimo un messaggio e-mail agli indirizzi associati ai propri utenti. Il sistema informatico renderà noti all'operatore che ha manifestato interesse i dati identificativi dell'operatore proponente l'annuncio, nonché quelli del relativo utente.

Nel caso in cui l'operatore proponente non accetti di entrare in contatto con il soggetto che ha manifestato interesse e rifiuti, quindi, tale manifestazione di interesse, il sistema informatico della Bacheca PPA informa dell'avvenuto rifiuto l'operatore che ha manifestato interesse, inviando a quest'ultimo un messaggio e-mail agli indirizzi associati ai propri utenti. Il sistema informatico renderà noto l'avvenuto rifiuto, mantenendo l'anonimato dell'operatore proponente che ha opposto rifiuto.

2.11. Scadenza annunci

Qualora, entro il termine di scadenza dell'annuncio, una manifestazione di interesse non sia stata né confermata né rifiutata dall'operatore proponente l'annuncio, il sistema informatico informa dell'avvenuta scadenza, sia l'operatore che ha manifestato interesse, sia l'operatore proponente l'annuncio, inviando un messaggio e-mail agli indirizzi associati ai relativi utenti.

2.12. Condizioni di emergenza

Al ricorrere delle condizioni di emergenza indicate nell'Articolo 13 del Regolamento, il GME ne dà informativa, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma, ovvero, qualora anche tale pubblicazione non sia possibile, sul sito internet del GME o, eventualmente, tramite posta elettronica

inviando una mail all'indirizzo associato agli utenti dell'operatore e/o al referente per le comunicazioni.

3. COMPARTO REGISTRAZIONE CONTRATTI

3.1. Giorni e orari di funzionamento

Il Comparto Registrazione Contratti della Bachecca PPA è operativo in modo continuo durante tutti i giorni dell'anno.

Il GME comunica agli operatori eventuali indisponibilità della Bachecca PPA, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma, ovvero, qualora anche tale pubblicazione non sia possibile, sul sito internet del GME o, eventualmente, tramite posta elettronica inviando una mail all'indirizzo associato agli utenti dell'operatore e/o al referente per le comunicazioni.

3.2. RegISTRAZIONI DEI CONTRATTI

L'operatore venditore deve obbligatoriamente procedere alla registrazione dei contratti conclusi non oltre:

- la data di entrata in esercizio dell'impianto, nel caso di nuovi impianti;
- la data di inizio della delivery per gli impianti in esercizio.

L'obbligo di registrazione è relativo a tutti i contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili, riferiti ad impianti ubicati sul territorio nazionale, conclusi a partire dalla data di avvio operativo della Bachecca PPA, che prevedono il regolamento mediante la consegna fisica dell'energia, e non solo a quelli che conseguono dall'incontro tra le controparti sulla sezione Annunci della Bachecca PPA.

Per effettuare la registrazione dei contratti, l'utente dell'operatore venditore deve accedere, tramite la Home page della piattaforma, alla sezione CONTRATTI della Bachecca PPA e selezionare il tasto "+" presente sulla schermata "Contratti".

A seguito di tale operazione, la piattaforma mostra una web-form nella quale l'utente dell'operatore venditore deve riportare tutte le informazioni minime obbligatorie previste dal Regolamento e contrassegnate sulla piattaforma da un asterisco.

La durata del contratto da inserire obbligatoriamente tra le informazioni minime non potrà essere inferiore a 5 anni. A tal fine, l'utente dovrà indicare la data di inizio e la data di fine del contratto e il sistema informatico della piattaforma evidenzierà, in automatico, la correttezza del requisito di durata minima del contratto concluso ed oggetto di registrazione.

La potenza complessiva dell'impianto ovvero degli impianti² associata al contratto (espressa in MW) - da inserire obbligatoriamente tra le informazioni minime - non potrà essere inferiore a 1 MW.

Oltre alle informazioni minime previste dal Regolamento, l'utente può facoltativamente inserire, nell'ambito della medesima web-form, le seguenti informazioni aggiuntive:

- **Dimensione nominale dell'impianto o degli impianti** (nel caso di aggregazioni) con possibilità di specificare ulteriori informazioni
- **Stato autorizzativo** dell'impianto/ impianti (nel caso di aggregazioni). Qualora l'utente tra le informazioni minime obbligatorie abbia indicato che l'impianto non è ancora in esercizio, fornendo la data prevista di entrata in esercizio, lo stesso può facoltativamente indicare lo stato autorizzativo nel quale si trova l'impianto, ovvero:
 - o Parere VIA
 - o Autorizzazione Unica
- **Altre informazioni relative all'impianto:** l'utente può facoltativamente inserire ulteriori informazioni volte a specificare le caratteristiche dell'impianto.
- **Altre informazioni relative al contratto:** l'utente può facoltativamente inserire ulteriori informazioni volte a specificare le caratteristiche del contratto.

3.3. Verifiche di validità delle registrazioni dei contratti

Il sistema informatico della Bacheca PPA esegue il controllo di validità formale delle registrazioni dei contratti durante la fase stessa di compilazione della relativa web-form di registrazione da parte dell'operatore venditore, verificando unicamente che vengano inserite tutte le informazioni minime obbligatorie previste per registrazione di un contratto, secondo quanto stabilito nel Regolamento.

² In tal caso, la potenza complessiva deve essere uguale alla somma delle potenze degli impianti associati ad un contratto, ovvero minore qualora solo una quota parte della potenza dell'impianto o degli impianti sia associata al contratto.

Qualora tali controlli siano positivamente verificati, il sistema conferma la registrazione del contratto sulla Bacheca PPA.

3.4. Modifica e cancellazione delle registrazioni di contratti

L'utente dell'operatore venditore per modificare o cancellare una registrazione effettuata sulla Bacheca PPA, deve accedere, tramite la Home page della piattaforma, alla sezione CONTRATTI della Bacheca PPA, e, in corrispondenza del contratto di interesse, selezionare "modifica".

A seguito di tale operazione, la piattaforma mostra una web-form attraverso la quale l'utente può procedere alla modifica ovvero alla cancellazione della registrazione. Nel caso di modifica della registrazione, l'Utente, effettuate le modifiche, dovrà selezionare MODIFICA; nel caso di cancellazione dovrà selezionare direttamente RITIRA.

3.5. Condizioni di emergenza

Al ricorrere delle condizioni di emergenza indicate nell'Articolo 13 del Regolamento, il GME ne dà informativa, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma, ovvero, qualora anche tale pubblicazione non sia possibile, sul sito internet del GME o, eventualmente, tramite posta elettronica inviando una mail all'indirizzo associato agli utenti dell'operatore e/o al referente per le comunicazioni.

4. COMPARTO ENERGY RELEASE

4.1. Giorni e orari di funzionamento

Il GME pubblica sul Comparto Energy Release della Bacheca PPA gli orari di apertura e chiusura della seduta per la presentazione delle offerte di acquisto dell'energia elettrica resa disponibile in vendita dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. per l'assegnazione nell'ambito di detto comparto.

Le sessioni del Comparto *Energy Release* della Bacheca PPA si svolgono nei giorni lavorativi a seguito della relativa richiesta di attivazione della procedura di assegnazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., resa nota dal GME agli operatori nell'ambito del sistema informatico Bacheca PPA. Per ciascuna sessione, in via ordinaria e a scopo meramente indicativo:

- la seduta per la presentazione delle offerte si apre alle ore 09:00 del giorno di svolgimento

della procedura di assegnazione e si chiude alle ore 15:00 del medesimo giorno;

- gli esiti sono determinati e comunicati agli operatori partecipanti alla procedura di assegnazione nell’ambito della sezione della Bacheca PPA ad accesso riservato all’operatore stesso, entro le ore 15:00 del giorno lavorativo successivo a quello di svolgimento della procedura stessa.

In ogni caso, per le tempistiche effettive di svolgimento delle attività relative a ciascuna sessione che si svolge sul Comparto *Energy Release*, si rinvia alle informazioni che il GME pubblica mediante apposito avviso sul sistema informatico della Bacheca PPA.

Il GME comunica agli operatori eventuali indisponibilità della Bacheca PPA, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma, ovvero, qualora anche tale pubblicazione non sia possibile, sul sito internet del GME o, eventualmente, tramite posta elettronica inviando una mail all’indirizzo associato agli utenti dell’operatore e/o al referente per le comunicazioni.

4.2. Presentazione delle offerte di acquisto

Possono presentare offerte di acquisto gli *user* designati dall’operatore a presentare offerte, che siano in possesso delle credenziali ID e Password di accesso al sistema informatico della Bacheca PPA (cfr. DTF 04 Bacheca PPA).

La presentazione, la modifica o la cancellazione di offerte deve essere effettuata, nel corso della seduta per la presentazione delle offerte, mediante la compilazione degli appositi moduli (web form) disponibili sul sistema informatico della Bacheca PPA.

4.3. Controlli di validità delle offerte di acquisto

Il GME esegue i controlli di validità delle offerte di acquisto al momento della ricezione delle stesse sul sistema informatico della Bacheca PPA, verificando, ai sensi del Regolamento, che l’operatore che ha sottoposto l’offerta:

- non sia sospeso dalla Bacheca PPA;
- sia presente nell’elenco degli utenti abilitati ad operare sul Comparto *Energy Release*, reso disponibile dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al GME;
- abbia presentato al GME le garanzie secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4.4;
- l’offerta sia riferita a un profilo dei clienti per i quali l’operatore ha titolo a presentare offerte,

secondo quanto comunicato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al GME;

- l'offerta sia stata presentata secondo le modalità previste dal Regolamento e riporta le indicazioni dallo stesso stabilite;
- la quantità di energia proposta in acquisto dall'operatore sia:
 - non inferiore a 1000 MWh/anno.
 - non superiore al minimo tra: *i.* il volume massimo allocabile valevole per tutti i profili dei clienti associati agli utenti abilitati al Comparto *Energy Release*, corrispondente al 3% dei volumi di energia elettrica individuati dal GSE per l'allocazione nell'ambito della procedura di assegnazione per la quale l'offerta è presentata; *ii.* il volume massimo allocabile per ciascun profilo dei clienti associato ad ogni specifico utente abilitato al Comparto *Energy Release*, corrispondente al 30% del consumo medio di energia elettrica degli ultimi tre anni, determinato dal GSE e indicato dal GME sul *book* di assegnazione.

Le offerte di acquisto che non rispettano tali vincoli saranno rifiutate in quanto non valide.

Le offerte di acquisto verificate valide sono considerate ai fini della determinazione degli esiti della procedura di assegnazione.

4.4. Garanzie

Ai fini della partecipazione alle procedure di assegnazione di energia elettrica, gli utenti abilitati al Comparto *Energy Release* presentano al GME garanzie finanziarie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti dal conto corrente le cui coordinate bancarie siano state previamente comunicate al GME ai sensi dell'Articolo 20, comma 20.1 del Regolamento secondo le modalità individuate nella DTF 8 Bachecca PPA, sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere.

Il deposito infruttifero in contanti deve pervenire sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere entro il secondo giorno lavorativo antecedente il giorno di apertura della seduta. L'accredito di tale importo sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

L'importo della garanzia da versare al GME è pari all'1% del prodotto tra prezzo dell'offerta di cessione, quantitativo minimo d'offerta e durata dell'offerta:

Importo garanzia = 1% * [210 €/MWh * 1000 MW/Anno * 3 Anni (durata a cui l'offerta si riferisce)] = 6.300 €

Il GME si riserva di aggiornare l'importo richiesto per la garanzia qualora il prezzo dell'offerta di cessione subisca delle modifiche prima dello svolgimento della procedura di assegnazione³ e di comunicare il nuovo importo tramite una tempestiva pubblicazione sul sistema informatico della Bacheca PPA.

Qualora l'operatore non presenti nessuna offerta di acquisto di cui al precedente paragrafo 4.2, ovvero nei casi in cui l'offerta di acquisto presentata dall'operatore sia stata respinta ai sensi del precedente paragrafo 4.3, il GME procede nei confronti dell'operatore, entro tre giorni lavorativi dalla chiusura della seduta per la presentazione delle offerte, alla restituzione del deposito infruttifero versato dall'operatore, accreditando la somma tramite SEPA Credit Transfer Urgente/Priority sul conto corrente bancario indicato dall'operatore ai sensi dell'Articolo 20, comma 20.1 del Regolamento secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

4.5. Determinazione e comunicazione degli esiti della sessione

Ai fini della determinazione degli esiti, il GME:

- ridetermina la quantità offerta in acquisto da ciascun operatore per ciascun profilo di clienti associato, ponderandola per il fattore di correzione (F_{Op_i}) di cui all'articolo 4, comma 4, del Decreto n. 341

$$Q.tàOffponderata_{Op_i}(p_\alpha) = Q.tàOff_{Op_i}(p_\alpha) * F_{Op_i}$$

$Q.tàOffponderata_{Op_i}(p_\alpha)$ = quantità offerta in acquisto dall'operatore i -esimo, per il profilo dei clienti α associato, ponderata per il fattore di correzione del medesimo operatore (F_{Op_i})

$Q.tàOff_{Op_i}$ = quantità offerta in acquisto dall'operatore i -esimo

F_{Op_i} = fattore di correzione dall'operatore i -esimo.

- calcola la somma delle quantità ponderate complessivamente offerte in acquisto dagli operatori:

$$\sum_{i=1}^n Q.tàOffponderata_{Op_i}$$

- determina la quantità assegnabile pro-quota all'operatore i -esimo, per ciascun profilo di clienti associato come segue:

³ Il Decreto n. 341 ha fissato “in prima applicazione il prezzo di cessione pari al predetto valore di 210 €/MWh, fermo restando che tale prezzo potrà essere rivisto e aggiornato”

$$Q.tà_assegnabile_Op_i = Off_GSE * \frac{Q.tàOffponderata_Op_i}{\sum_{i=1}^n Q.tàOffponderata_Op_i}$$

Off_GSE = volume di energia elettrica reso disponibile in vendita dal GSE.

Qualora il valore della **Q.tà_assegnabile_Op_i** come sopra determinata risulti maggiore del quantitativo oggetto della richiesta di acquisto dell'operatore i-esimo, per un dato profilo di clienti associato il GME:

- determina **Q.tà_assegnata_Op_i**, rettificando in riduzione la quantità **Q.tà_assegnabile_Op_i** fino a concorrenza della quantità dell'offerta di acquisto dall'operatore stesso per tale profilo di clienti associato ;
- procede a ripartire il quantitativo residuo dato dalla differenza tra **Q.tà_assegnabile_Op_i** e **Q.tà_assegnata_Op_i** pro-quota tra i restanti operatori/profili, secondo il criterio sopra descritto e senza considerare l'offerta dell'operatore i-esimo presentata per il profilo dei clienti in corrispondenza del quale si è verificato che la **Q.tà_assegnabile_Op_i** è risultata maggiore del quantitativo oggetto della richiesta di acquisto. Tale processo viene reiterato sino a concorrenza del predetto volume del residuo di energia.

Il prezzo di assegnazione è pari al prezzo d'offerta di cessione del GSE.

A seguito di comunicazione da parte del GSE di avvenuta stipula con l'utente assegnatario del contratto ovvero dei contratti di cui all'articolo 5 del Decreto n. 341 relativi a ciascun profilo per il quale tale utente è stato abilitato a presentare offerte, il GME procede, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione, alla restituzione del deposito infruttifero versato dall'operatore, accreditando la somma tramite SEPA Credit Transfer Urgente/Priority sul conto corrente bancario indicato dall'operatore ai sensi dell'Articolo 20, comma 20.1 del Regolamento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 4.4..

Nel caso in cui la quantità complessiva richiesta dagli operatori risulti minore di quella resa disponibile in vendita dal GSE, i quantitativi oggetto delle offerte di acquisto verranno interamente assegnati, mentre il quantitativo residuo sarà oggetto di una nuova procedura di assegnazione secondo quanto definito d'intesa col GSE e indicato dal GME sulla Bacheca PPA.

4.6. Condizioni di emergenza

Al ricorrere delle condizioni di emergenza indicate nell'Articolo 13 del Regolamento, il GME ne dà informativa, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma, ovvero, qualora anche tale pubblicazione non sia possibile, sul sito internet del GME o, eventualmente, tramite posta elettronica inviando una mail all'indirizzo associato agli utenti dell'operatore e/o al referente per le comunicazioni.